

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2714

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 1749)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 settembre 2009*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103

All'articolo 1, al comma 1:

nell'alea, le parole da: « recante » fino a: « Camere » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 13-bis:

1) al comma 3, dopo la parola: “giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “civile, amministrativa ovvero tributaria” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”;

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo quanto sopra previsto, e per l’efficacia di quanto sopra, l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l’abrogazione dell’articolo 2623 del codice civile disposta dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”;

3) al comma 6, le parole: “15 aprile 2010” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 2009”;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008”»;

alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge ».

Decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78).

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione

(*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2009.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78).

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, **convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »;

3) al terzo periodo del comma 4-*quater*, le parole da: « L'amministratore delegato » fino a: « è nominato » sono sostituite dalle seguenti: « È nominato un »;

b) al comma 3 dell'articolo 13-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

b) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 3, **dopo la parola: « giudiziaria », sono inserite le seguenti: « civile, amministrativa ovvero tributaria »** e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo »**;

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 »;

3) al comma 6, le parole: « 15 aprile 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2009 »;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli

(segue: testo del decreto-legge)

c) all'articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: « Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. »;

2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: « controllo preventivo di legittimità » sono aggiunte le seguenti: « , limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo ».

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008 »;

c) identico:

1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: « Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 **della** legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. »;

2) *identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0028410